

FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

DESCRIZIONE BREVE:

Il fondo morosi incolpevoli intende individuare gli inquilini morosi che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza al fine di erogare il contributo messo a disposizione da Regione Lombardia.

A CHI E' RIVOLTO:

sono beneficiari del contributo gli inquilini che si trovino nella condizione di morosità incolpevole legata alla perdita o consistente riduzione della capacità reddituale che può essere riconducibile ad una delle seguenti cause:

- licenziamento;
- mobilità;
- cassa integrazione;
- mancato rinnovo di contratti a termine;
- accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- cessazione di attività professionale di impresa;
- malattia grave;

infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito.

L'ISEE non deve superare il limite stabilito annualmente dal Bando e la famiglia deve essere almeno destinataria di un atto di intimidazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida.

DESCRIZIONE:

Possono partecipare alla presente iniziativa i proprietari di alloggi e gli inquilini, titolari di contratti di affitto sul libero mercato, sottoposti a procedure di sfratto dovute a morosità incolpevole. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione, in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

COME FARE:

La domanda di contributo può essere presentata dagli inquilini che abbiano i requisiti indicati a seguito di colloquio con le Assistenti Sociali che determineranno l'effettiva sussistenza dei fondi necessari e i requisiti dell'utente.

COSA SERVE:

Per richiedere il fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, il giorno dell'appuntamento, è necessario essere in possesso di:

- Carta d'identità (permesso di soggiorno se necessario);
- ISEE in corso di validità;
- documentazione comprovante le cause della morosità incolpevole, ad esempio:

- nel caso di licenziamento copia della lettera di licenziamento;
- nel caso di mobilità aziendale copia della comunicazione nominativa con l'indicazione della data di inizio e di fine mobilità;
- nel caso di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro copia della

comunicazione della riduzione di attività con i riferimenti specifici dell'inquilino;

- nel caso di cassa integrazione ordinaria o straordinaria la documentazione del datore di lavoro attestante tutte le informazioni inerenti la cassa integrazione del richiedente (deve essere specificato il nominativo e, pertanto, non saranno accettati documenti generici), il periodo di inizio ed eventualmente la data di fine prevista;
- nel caso di mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici copia del contratto scaduto;
- nel caso di cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate copia della visura camerale con l'indicazione della cessazione;
- nel caso di malattia grave copia del certificato medico o della struttura sanitaria o ospedaliera e copia delle fatture/ricevute fiscali relative alle spese mediche o documentazione attestante la consistente riduzione del reddito;
- nel caso di infortunio copia della certificazione di infortunio e copia delle fatture/ricevute fiscali relative alle spese mediche o documentazione attestante la consistente riduzione del reddito;
- nel caso di decesso di un componente del nucleo familiare, indicare la data e copia della documentazione attestante il relativo reddito oppure copia delle fatture/ricevute fiscali relative alle spese mediche sostenute;

COSA SI OTTIENE:

I contributi, come indicato nel DM del 30 marzo 2016, sono destinati:

- a) a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) a ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato. Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

TEMPI E SCADENZE:

Il bando rimarrà aperto fino all'esaurimento delle risorse disponibili o comunque fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

COSTI:

Non vi sono costi annessi.

UFFICIO DI RIFERIMENTO:

Servizi Sociali